

**ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI DELLE DOLOMITI FRIULANE**
Comuni di Arba, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco,
Maniago, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro
**SERVIZIO CONTRATTI, APPALTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ACQUISTI
E GESTIONE UNIFICATA DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI –
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E UFFICIO GARE**

***COMUNE DI ERTO E CASSO
PROVINCIA DI PORDENONE***

**Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori.**

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in attuazione di quanto previsto dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito nominato Codice e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito nominato Regolamento di attuazione, nonché della normativa tutta comunitaria, statale e regionale.

2 Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, assicurando il risparmio e l'ottimizzazione delle risorse dell'ente, nel rispetto del principio di trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. Il ricorso alle procedure in economia, da effettuarsi comunque nelle forme previste dal presente regolamento, deve essere adeguatamente motivato nella determinazione a contrattare.

4. L'affidamento in economia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nel catalogo elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip, oltreché per i beni elencati nel presente regolamento.

Articolo 2 - Principi e limiti

1. L'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi si svolge sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

2. Il ricorso alle procedure in economia è ammesso, così come indicato nel presente regolamento, in relazione:

- a) all'oggetto per tipologie di lavori, servizi e forniture;
- b) ai limiti di importo delle voci di spesa.

3. Per tipologie diverse da quelle indicate, e oltre i limiti di importo stabiliti, si utilizzano le procedure ordinarie. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento di intendono IVA esclusa.

4. Il Comune è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ai sensi di legge.

5. Qualora sopravvenute disposizioni normative europee, statali o regionali, variassero, in aumento o in diminuzione, i limiti di importo previsti dal presente regolamento, compreso le soglie fissate per l'affidamento diretto, questi si intendono automaticamente sostituiti a quelli regolamentari, senza necessità di specifiche modifiche.

Art. 3 – Criteri di acquisizione di beni e servizi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando le Convenzioni Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ove esistenti o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici M.E.P.A.

2. Qualora i beni o i servizi non siano disponibili con i criteri e le modalità di cui al 1° comma, si potrà accedere alle tradizionali modalità di acquisizione, extra M.E.P.A., nel rispetto dei criteri di economicità e trasparenza.

Art. 4 – Modalità di acquisizione in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante:
 - a) amministrazione diretta;
 - b) procedura di cattimo fiduciario.
 - c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte in cattimo.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente impiegando materiali, mezzi e quanto occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono eseguiti per cattimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 5 – Programmazione delle acquisizioni

1. L'Amministrazione dispone una programmazione delle acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente.

La programmazione:

- a) per i lavori in economia avviene mediante l'inserimento degli interventi previsti nel Bilancio di previsione annuale e, ove previsto, nel programma triennale delle opere pubbliche;
- b) per i servizi e le forniture in economia avviene in sede di definizione del Piano Risorse e Obiettivi.

Art. 6 – Responsabile del procedimento

1. Il ricorso all'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia è stabilito con determinazione assunta dal Titolare di Posizione Organizzativa competente, nella quale è indicato, per ogni singolo intervento da eseguirsi, il Responsabile del procedimento.
2. Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti ad esso attribuiti dal Codice e dal Regolamento di attuazione ed in particolare cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure. Lo stesso svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (per le forniture ed i servizi), ai fini della verifica del regolare andamento dell'esecuzione dello stesso o di Direttore dei lavori, quando tali funzioni non siano attribuite a soggetto diverso.

Art. 7 – Determinazione a contrattare per le acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni in economia di cui al presente regolamento sono precedute dalla determinazione a contrattare .
2. La determinazione a contrattare deve contenere:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) gli elementi essenziali, l'oggetto del contratto e la sua forma,
 - c) le modalità di scelta del contraente e le clausole ritenute essenziali,
 - d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente.
 - e) il finanziamento della spesa,
 - f) l'indicazione del Responsabile del procedimento,
 - g) nel caso di acquisti di beni e servizi, l'avvenuto accertamento in merito all'esistenza o meno alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a o nel M.E.P.A..
3. La determinazione deve essere congruamente motivata, con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma.

4. Si può prescindere dall'adozione della determinazione a contrattare nel caso di affidamento diretto relativo a lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00. In tale caso è sufficiente l'adozione della determinazione di affidamento contenente l'impegno di spesa definitivo, nonché gli elementi indicati al precedente comma 2.

5. Per quanto concerne l'affidamento di lavori pubblici la determinazione a contrattare deve contenere generalmente gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto da porre a base di gara.

Articolo 8 – Notifiche e corrispondenza

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuate tramite posta elettronica certificata ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'operatore economico nel domicilio indicato nel contratto.

2. Le notifiche e le comunicazioni di cui sopra, possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

3. E' facoltà del Responsabile del procedimento richiedere che le comunicazioni del contraente abbiano luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, o per quanto attiene alla documentazione contabile, anche mediante procedura telematica.

TITOLO II – FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 9 – Individuazione dei beni acquisibili in economia

1. Possono essere eseguite in economia, entro i limiti di importo stabiliti al successivo art. 10, le forniture di beni per uffici e servizi comunali o comunque a carico del Comune, relative a:

- a) acquisto di carta, stampati, registri, materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambi d'uso di attrezzi d'ufficio di qualsiasi genere;
- b) libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, periodici;
- c) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri beni o materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- d) macchine per ufficio, macchine per scrivere, calcolatrici, duplicatori e fotoriproduttori;
- e) hardware, software, attrezzi accessori e materiali di consumo per il sistema informativo;
- f) beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- g) contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, materiale ed attrezzatura per il servizio postale e altri valori bollati;
- h) attrezzi varie e materiale di consumo da utilizzarsi in occasione di manifestazioni promosse o organizzate dal Comune;
- i) bandiere, coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi; l) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- j) mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature, nonché attrezzi per gli uffici, strutture e servizi comunali e per gli edifici scolastici;
- k) materiale vario, attrezzi e macchinari per l'igiene e la pulizia degli edifici, per la manutenzione e riparazione dei beni mobili ed immobili;
- l) autoveicoli, motocicli, macchinari vari a motore e biciclette;
- m) vestiario ed accessori per i dipendenti comunali aventi diritto, comprese le armi per il personale della polizia municipale;

- n) dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- o) apparecchiature ricetrasmittenenti e telefoniche con i rispettivi accessori;
- p) combustibili, carburanti e lubrificanti per autoveicoli, motocicli e macchinari vari a motore;
- q) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- r) acqua, gas, energia e telefono, compresi gli allacciamenti degli immobili alle reti elettriche, telefoniche e telematiche;
- s) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- t) illuminazione, riscaldamento e climatizzazione dei locali;
- u) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica);
- v) segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
- w) attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio, e dispositivi antifurto;
- x) attrezzature tecniche per le squadre operai e relativi materiali di consumo;
- y) cemento, malte, calce, mattoni, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali, sale antigelo;
- z) attrezzature per il servizio comunale di protezione civile;
- aa) vernici, pitture, prodotti isolanti o di protezione;
- bb) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
- cc) materiale di ferramenta e pezzi di ricambio;
- dd) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- ee) elettrodomestici, attrezzature ed utensileria varia per cucine e refettori;
- ff) attrezzature didattiche per l'Asilo Nido, le scuole materne, elementari e medie;
- gg) prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
- hh) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- ii) attrezzi e materiali sportivi per le strutture scolastiche e gli impianti sportivi;
- jj) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali;
- kk) concime, sementi e piante per manutenzione del verde.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 9 o all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 15.

Art. 10 – Individuazione dei servizi acquisibili in economia

1. Possono essere eseguite in economia, per importi inferiori ai limiti di cui al successivo art. 10, le prestazioni di servizi a favore del Comune o comunque a carico del Comune, relativi a:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mobili, suppellettili, elettrodomestici, macchine, mezzi e impianti per gli uffici e servizi comunali;
- b) servizi di trasloco e di trasporto di qualunque genere, anche di persone e scolastico, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, servizi postali e altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- c) servizi di telecomunicazione;
- d) servizi assicurativi, compreso il servizio di brokeraggio assicurativo, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- e) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

- f) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- g) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, servizi di consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti, e riscossione di entrate;
- h) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- i) servizi di consulenza gestionale e affini compresi la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico e servizi di outsourcing e affini di qualunque genere;
- j) servizi per la promozione pubblicitaria di eventi, manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche e sportive, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi nonché l'elaborazione di banche dati con stampa e spedizione di informative a terzi;
- k) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari nonché servizi di pulizia di biancheria e vestiario;
- l) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, registrazione, deregistrazione e trascrizione;
- m) eliminazione di scarichi e di rifiuti, gestione impianti di depurazione e asporto rifiuti in genere e problematiche connesse con la tutela dell'ambiente, disinfezione e servizi analoghi riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- n) servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- o) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi e servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto o analoghi;
- p) servizi sociali, di assistenza domiciliare, centri estivi, servizi a sostegno di iniziative rivolte al mondo giovanile, tutela e prevenzione del disagio di determinate categorie di soggetti (soggiorni climatici, assistenza per minori, ecc.),
- q) servizi culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- r) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- s) servizi relativi all'istruzione e all'attività didattica compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale,
- t) partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- u) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- v) servizi ricreativi, culturali e sportivi e di intrattenimento (spettacoli, concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.) compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni o cerimonie, anche istituzionali o di rappresentanza, partecipazione a gemellaggi, missioni di amministratori, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- w) servizi cimiteriali con oneri a carico del Comune;

- x) servizi di noleggio di qualunque genere;
- y) servizi per locazioni di immobili o comunque relativi o accessori ad operazioni contrattuali di cui l'Ente sia parte;
- z) servizi per la gestione del verde pubblico;
- aa) servizi per la gestione dell'illuminazione pubblica comunale;
- bb) servizi per la gestione delle opere stradali, manufatti e infrastrutture, servizi per la gestione della segnaletica stradale e della sicurezza del traffico in generale;
- cc) servizi riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dd) manutenzione e riparazione di impianti semaforici;
- ee) manutenzione e riparazione apparati radio ed attrezzature di protezione civile;
- ff) manutenzione e riparazione di armi in dotazione, nonché partecipazione ai corsi di tiro per i componenti del Corpo di Polizia Municipale;
- gg) assistenza medica durante le manifestazioni promosse o coordinate dal Comune;
- hh) allestimento di strutture e quant'altro occorrente in occasione di manifestazioni promosse dal Comune;
- ii) servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato (cosiddetto lavoro interinale) o comunque forme flessibili di reclutamento di risorse umane;
- jj) servizi di qualsiasi genere per la Protezione civile comunale o comunque ritenuti indispensabili per soggetti bisognosi o per Associazioni senza fini di lucro.
- kk) servizi tecnici di cui all'art. 14 alle condizioni e con le modalità ivi indicate.

2. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali alla fornitura in economia ai sensi dell'art. 8 o all'esecuzione dei lavori in economia ai sensi dell'art. 15.

Art. 11 – Limiti di importo

1. Il ricorso all'esecuzione in economia di forniture e servizi è ammesso per importi inferiori alla soglia dei contratti pubblici di forniture e servizi di rilevanza comunitaria, stabilita periodicamente dalla normativa.

Art. 12 – Affidamento diretto

1. Per forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto, con provvedimento motivato del Responsabile del servizio.

2. Resta peraltro impregiudicata la facoltà:

- di procedere all'affidamento diretto verificando convenienza e congruità mediante indagine di mercato effettuata attraverso consultazione informale di più soggetti, senza obblighi per l'Amministrazione. L'indagine di mercato deve essere realizzata mediante richieste di preventivi, da presentare in forma analitica, con indicazione dei prezzi di beni, servizi e mano d'opera e che dovranno essere ufficialmente acquisiti al protocollo comunale.
- procedere all'affidamento con la procedura di cui al successivo articolo in caso di acquisizioni di particolare complessità e/o elevata componente tecnologica o in ogni altro caso ritenuto opportuno, meglio esplicitato nella determinazione a contrattare.

Art. 13 – Affidamento mediante cottimo fiduciario con soggetto esterno

1. Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, fino alla soglia comunitaria, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene assicurando risparmio ed ottimizzazione delle risorse dell'ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Codice, previa consultazione, tramite lettera invito, di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati:

- sulla base dell'adesione alle Convenzioni CONSIP, con ordinazione diretta;
 - tramite strumenti elettronici del M.E.P.A. con R.d.O. inviata ad almeno 5 soggetti economici;
 - mediante procedura gestita dalla Centrale Unica di Committenza.
2. Per le forniture o servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento avviene in ottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati eventualmente anche a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'ente; l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
 3. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisto in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia. Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Comune.
 4. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia.

Articolo 14 – Procedura per servizi e forniture in ottimo fiduciario

1. Il Responsabile del procedimento richiede idoneo preventivo e procede ad invitare contemporaneamente almeno cinque operatori economici selezionati anche con le modalità indicate negli articoli sopra riportati.
2. La lettera d'invito deve riportare:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti e del regolamento;
 - j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul

- lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
3. La lettera di invito è inoltrata via posta elettronica certificata o anche via telefax. Nel caso di motivata urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta anche telematica, entro il primo giorno feriale successivo.
4. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del procedimento predisponde un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri, ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.
5. In caso di elevata fungibilità dell'oggetto della procedura, come per la fornitura di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc., la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune, per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.
6. Quando è possibile, il Responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 15 – Casi particolari

1. Il ricorso alle forniture di beni e servizi in economia è consentito, inoltre, nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 16 – Disposizioni speciali per servizi tecnici.

1. Per servizi tecnici si intendono:
- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti, quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.;

e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal Responsabile del procedimento.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro sono affidati, mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei come previsto dal presente regolamento, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare, ai sensi dell'art. 267, comma 8, del Regolamento attuativo;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

- ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;
- qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
- tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

4. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro;

b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione:

- l'approvazione del progetto nel caso di incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
- l'approvazione del certificato di regolare esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Si può prescindere dal rispetto del termine di tre mesi nei casi di incarichi riguardanti il solo coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, di collaudo, di rilievo, di frazionamento, di accatastamento e di altre attività di supporto al responsabile del procedimento.

c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice dei Contratti.

7.I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):

- di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro sono disciplinati dall'articolo 125 del Codice dei Contratti per le procedure in economia e dal presente regolamento, per le parti applicabili;
- di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice dei Contratti.

8.In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO III – LAVORI IN ECONOMIA

Art. 17 – Tipologia di lavori eseguibili in economia

1. Nel rispetto dei limiti di valore previsti dal presente regolamento, sono eseguibili in economia tutte le tipologie di lavori che rientrino nelle categorie generali previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla previsione di cui all'articolo 125 comma 6 del Codice.

2. Appartengono alle categorie generali di cui al comma precedente, a titolo esemplificativo, le seguenti o analoghe tipologie di lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f) puntellamenti, concatenazioni, demolizioni, di fabbricati o parti di essi e di manufatti pericolanti e sgombero di materiali rovinati;
- g) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali o di terzi in uso all'Ente;
- h) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- i) manutenzione e riparazione di parchi, giardini, aree verdi, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano;
- j) potatura, abbattimento, manutenzione e ripristino di alberature;
- k) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
- l) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario o di dispositivo giurisdizionale;

- m) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze comunali;
- n) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compresi lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spурgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, delle barriere di sicurezza e dei marginatori stradali, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- o) rappezzi e spalmature superficiali per la manutenzione di manti asfaltati o bitumati e manutenzioni per altri tipi di pavimentazione stradale;
- p) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali, demaniali e patrimoniali, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, compresa l'installazione di impianti;
- q) lavori di manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, la distribuzione di energia, le telecomunicazioni ecc. di competenza comunale;
- r) interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità.

Art. 18 – Limiti di importo

1. I lavori assunti in amministrazione diretta (eseguiti da soggetti interni all'Ente) non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, IVA esclusa.
2. Qualora si faccia ricorso al cottimo fiduciario, ai sensi della normativa vigente, l'importo dei lavori non può essere superiore a 200.000 euro, IVA esclusa.

Art. 19 – Modalità di affidamento

1. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento. Resta ferma la facoltà di procedere all'acquisizione di preventivi al fine di verificare le migliori condizioni di mercato, da presentare in forma analitica, con indicazione dei prezzi riguardanti l'opera da realizzare ed evidenziando il costo della mano d'opera. I preventivi dovranno essere ufficialmente acquisiti al protocollo comunale.
2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, fino al limite di importo di cui al precedente art. 18, c. 2, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene mediante Centrale Unica di Committenza.

Art. 20 – Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, trova applicazione l'art. 177 del D.P.R. 207/2010. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di Euro 200.000,00.

TITOLO IV – PROCEDURA DI SCELTA E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21 – Scelta dell'affidatario

1. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. L'individuazione della migliore offerta avviene, secondo quanto previsto nella lettera di invito o R.d.O., con uno dei seguenti criteri di aggiudicazione disciplinati dagli artt. 82 e 83 del Codice:
 - prezzo più basso;

- offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di criteri ed elementi ponderali preventivamente definiti nella stessa lettera invito o da R.d.O.
3. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuate dal Responsabile del Servizio competente
4. Laddove la scelta avvenga col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile del servizio competente provvederà a nominare, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, apposita commissione giudicatrice. In tal caso si applica l'art. 84 del Codice, nonché l'art. 120 (per i lavori) e l'art. 282 (per forniture e servizi) del Regolamento di attuazione, in quanto compatibili con la procedura di cattimo fiduciario.
5. Delle operazioni di ammissione e di apertura delle offerte viene redatto apposito verbale, che viene approvato mediante determinazione del Responsabile del Servizio competente con la quale si procede all'affidamento e viene assunto il relativo impegno di spesa.
6. L'Amministrazione può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Art. 22 – Garanzie

1. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cattimo fiduciario fino a 40.000,00 euro, sono esonerati dal prestare cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti. Per importi pari o superiori a 40 mila euro e nei casi di espressa previsione, anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'articolo 113 del Codice dei Contratti.

Articolo 23 - Perfezionamento del contratto

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta del Comune.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, nessuna esclusa, compresi i diritti di segreteria e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta, restando a carico del Comune la sola I.V.A..
3. I contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia devono rivestire la seguente forma:
 - a) per importi inferiori ad euro 5.000,00 il contratto può consistere nell'emissione di ordini di somministrazione;
 - b) per importi compresi fra 5.000,00 e 40.000,00 euro sono stipulati a mezzo di scrittura privata, redatta con le seguenti modalità:
 - specifico atto scritto, quando, in relazione alla natura e complessità delle obbligazioni contrattuali, è necessario esplicitare distintamente le diverse clausole;
 - sottoscrizione contestuale delle parti in calce del capitolato o disciplinare d'oneri o di incarico, allorché in tali documenti siano già esplicitate tutte le clausole contrattuali ritenute essenziali;
 - per mezzo di corrispondenza commerciale, quando la semplicità delle prestazioni non richieda una dettagliata disciplina del rapporto negoziale con scritture più complesse; questa si sostanzia nell'invio di una proposta contrattuale e nel riscontro di specifica accettazione della stessa, la cui data di ricevimento fissa la data di stipula del contratto;
 - c) per importi superiori ai 40.000,00 euro sono stipulati in forma pubblica amministrativa.

Art. 24 – Esecuzione e verifica delle prestazioni

1. L'esecuzione delle prestazioni, compresa la consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, avviene nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

2. Per forniture e servizi eseguiti in economia, i pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione (se nominato), confermato dal Responsabile del procedimento (se diverso), della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

La fattura dovrà essere emessa successivamente all'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

Per importi contrattuali inferiori a 40.000,00 euro, I.V.A. esclusa, l'attestazione di regolare esecuzione può essere sostituita con l'apposizione del visto del Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione sulle fatture di spesa oppure con la liquidazione delle stesse da parte del Responsabile del Servizio competente, quando lo stesso svolga anche le funzioni di Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione.

4. Per i lavori eseguiti in economia devono essere rispettati gli obblighi di contabilità di cui al Regolamento di attuazione. Come disposto all'art. 210 dello stesso, per lavori effettuati mediante cattimo fiduciario di importo inferiore a 40.000,00 euro, I.V.A. esclusa, la contabilità è redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Il visto apposto dal Direttore dei lavori sulle fatture di saldo, sostituisce il certificato di regolare esecuzione.

Articolo 25– Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'Amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

Articolo 26 – Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

Articolo 27 – Disposizioni particolari per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, comprese quelle in difficoltà economica.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 e s.m.i..

Art. 28– Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e sostituisce ogni Regolamento precedente.